

Edizione 05/2023

Condizioni generali di assicurazione (CGA). Protezione viaggio annuale.

Europea Assicurazione Viaggi ERV
Casella postale, 4002 Basilea, +41 58 275 27 27
info@erv.ch, www.erv.ch

Informazioni sulla vostra assicurazione

Cara cliente,
Caro cliente,

siamo lieti di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e ai principali contenuti del contratto d'assicurazione (articolo 3 della legge sul contratto d'assicurazione).

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con il solo genere maschile; tuttavia, qualsiasi riferimento a persone comprende senza distinzione soggetti di sesso maschile e femminile.

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi (denominata ERV nelle Condizioni generali d'assicurazione), una succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

Quali sono il diritto o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite, p.es., dalla proposta, dalle informazioni per i clienti, dalle Condizioni generali d'assicurazione ed eventualmente da altre Condizioni particolari o Condizioni complementari nonché dalla polizza. Per il resto si applica la legge federale sul contratto d'assicurazione. Qualora lo stipulante sia domiciliato/abbia la propria sede nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto e le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione vigenti in questo Paese.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nella copertura assicurativa scelta, la cui stipula è attestata nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante, nelle relative Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e/o nelle eventuali Condizioni particolari (CP).

Di quale assicurazione si tratta?

Oggetto dei contratti sono in linea di massima le assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (p. es. proposta, polizza, CGA).

Quali sono le prestazioni assicurative erogate?

L'ammontare delle prestazioni o dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante, nelle relative CGA o CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

Quali persone sono assicurate?

Sulla base del contratto di assicurazione collettiva concluso con lo stipulante, la ERV garantisce alle persone indicate nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante la copertura assicurativa nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative. Le persone assicurate sono quelle indicate nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante e dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

A quanto ammonta il premio dovuto?

L'importo del premio dipende dalla copertura assicurativa scelta e dai rischi assicurati. I dettagli in merito al premio, ai tributi e alle tasse legali (p. es. bollo federale) sono indicati nell'offerta, nella proposta d'assicurazione o nella polizza oppure nel conteggio dei premi. Il premio è riscosso a cadenza annua. Se il contratto viene disdetto anticipatamente, la ERV rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso, in conformità con le disposizioni legali e contrattuali.

Quali obblighi sussistono in sede di stipula?

Ai sensi dell'art. 6 della legge federale sul contratto d'assicurazione, lo stipulante, in quanto proponente, è tenuto a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (p. es. data di nascita, sinistri precedenti). Se al momento della stipula dell'assicurazione lo stipulante o la persona assicurata ha fornito una risposta non veritiera o incompleta a una domanda formulata per iscritto o in un'altra forma testuale, la ERV è autorizzata a disdire il contratto entro quattro settimane da quando viene a conoscenza della violazione dell'obbligo di denuncia. Se il contratto viene risolto mediante una tale disdetta, si estingue anche l'obbligo di erogare prestazioni per sinistri già occorsi, nella misura in cui il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalle dichiarazioni incomplete o non veritiere. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.

Quali altri obblighi hanno le persone assicurate?

Fra i principali obblighi a carico delle persone assicurate rientrano per esempio i seguenti:

- un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato alla ERV;
- in caso di accertamenti da parte della ERV, p. es. accertamenti in caso di sinistro, lo stipulante e la persona assicurata sono tenuti a collaborare (obbligo di collaborazione);
- in caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e ad accertare il danno (obbligo di limitare il danno);

Quando inizia e quando termina il suo contratto d'assicurazione?

Il contratto decorre e termina alla data indicata nella proposta d'assicurazione e nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o è stata accordata una copertura provvisoria, la ERV garantisce la copertura assicurativa a partire dalla data ivi indicata fino alla consegna della polizza. Alla scadenza della durata contrattuale concordata, il contratto si rinnova tacitamente per altri 365 giorni, a meno che uno dei partner contrattuali lo disdica per iscritto o in un'altra forma testuale osservando un termine di preavviso di 90 giorni. Se il contratto è stato stipulato per una durata inferiore a 365 giorni, questo si estingue alla data indicata nella polizza. Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio civile o la propria residenza abituale all'estero, l'assicurazione si estingue alla data del trasferimento.

Il contratto può inoltre essere disdetto anticipatamente

- in seguito a un sinistro per il quale la ERV ha versato prestazioni:
 - dallo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
 - dalla ERV, al più tardi alla data del versamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
- in caso di aumento dei premi o della franchigia o di modifiche delle CGA da parte della ERV: dallo stipulante alla fine dell'anno d'assicurazione, qualora non accetti le nuove disposizioni. In assenza di disdetta entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo, si ritiene che lo stipulante abbia accettato la modifica del contratto. Restano riservati gli adeguamenti prescritti dalle autorità (come la modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo, dell'estensione della copertura o dei tributi e delle spese) in caso di coperture disciplinate dalla legge.

Quando sussiste un diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare per iscritto o in un'altra forma testuale la propria proposta relativa alla stipula del contratto o la dichiarazione della sua accettazione. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante propone o accetta il contratto. Il termine è rispettato se lo stipulante notifica la sua revoca alla ERV o se consegna la sua notifica di revoca all'ufficio postale l'ultimo giorno del termine di revoca. È escluso il diritto di revoca per le assicurazioni di persone collettive, gli accordi di copertura provvisori e gli accordi con una durata inferiore a un mese. L'eventuale premio annuo/unico resta dovuto qualora un terzo danneggiato rivendichi in buona fede delle pretese nei confronti della ERV.

Perché vengono trattati i dati personali e quali dati di preciso sono oggetto di trattamento?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati. La ERV è responsabile del trattamento dei suoi dati personali. Nell'informazione sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (p. es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio ed elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero) nonché i suoi diritti.

Quali tasse vengono addebitate?

In caso di diffide ed esecuzioni la ERV addebita le seguenti tasse:

- tassa per una diffida legale CHF 20.–,
- tassa per l'avvio di una procedura d'esecuzione (al netto delle spese giudiziarie e d'esecuzione) CHF 50.–,
- tassa per la cancellazione di un'esecuzione CHF 80.– (la cancellazione ha luogo solo se tutti gli arretrati sono stati saldati).

Quali sono gli altri punti da osservare?

È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione.

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

- 1 Disposizioni generali per tutte le varianti del pacchetto
- 2 Spese di annullamento
- 3 Protezione SOS
- 4 Ritardo volo
- 5 Bagagli
- 6 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo
- 7 Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi
- 8 Eventi vulcanici e naturali
- 9 Protezione giuridica viaggi
- 10 Incidente aereo
- 11 Indennità secondo esame per soggiorno linguistico
- 12 COVID-19
- 13 Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati/Pacchetto aggiuntivo Road Trip
- 14 Glossario

Riepilogo delle prestazioni assicurative

La copertura assicurativa comprende unicamente le prestazioni e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Tuttavia, in ogni caso sono determinanti le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata. Salvo indicazioni contrarie, le somme massime d'assicurazione si intendono per evento.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione				
	Somme massime d'assicurazione in CHF				
	Multi Trip Easy	Multi Trip Clever Persona singola	Multi Trip Clever Famiglia	Multi Trip Comfort Persona singola	Multi Trip Comfort Famiglia
Ambito d'applicazione	in tutto il mondo, salvo diversa indicazione				
Franchigia per ciascun sinistro	nessuna franchigia				
Spese di annullamento Non è possibile partire.	2000	20 000	50 000	30 000	60 000
Protezione SOS Eventi durante il viaggio: Trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento Trasporto d'urgenza assistito da personale medico/rimpatrio Spese di ricerca e salvataggio Rimpatrio in caso di decesso Costi aggiuntivi per la prosecuzione del viaggio	illimitata illimitata 10 000 illimitata 1500	illimitata illimitata 10 000 illimitata 1500	illimitata illimitata 10 000 a persona illimitata 1500 a persona	illimitata illimitata 30 000 illimitata 1500	illimitata illimitata 30 000 a persona illimitata 1500 a persona
Ritardo volo Perdita della coincidenza.	–	1000	1000 a persona	1000	1000 a persona
Bagagli Furto, danneggiamento o ritardata consegna dei bagagli.	–	500 per viaggio	1000 per viaggio	2000 per viaggio	4000 per viaggio
Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo Trattamento ambulatoriale o degenza ospedaliera all'estero.	–	–	–	1 000 000	1 000 000 a persona
Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi Nuova prenotazione in caso di insolvenza di un fornitore di servizi.	–	–	–	2000	2000 a persona
Eventi vulcanici e naturali Non è possibile partire o proseguire il viaggio a causa di un evento naturale.	–	–	–	2000	2000 a persona
Protezione giuridica viaggi Europa	–	–	–	250 000	250 000
Protezione giuridica viaggi mondo	–	–	–	50 000	50 000
Incidente aereo Prestazione in capitale in caso di infortunio o decesso.	–	–	–	100 000	100 000 a persona
Indennità per il secondo esame In caso di esito negativo dell'esame iniziale.	–	–	–	1000 per viaggio	1000 per viaggio
Base COVID-19	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Complemento COVID-19	–	–	–	incl.	incl.
Anticipo sulle spese in caso di degenza ospedaliera all'estero	5000	5000	5000 a persona	5000	5000 a persona
Protezione per il tempo libero Eventi durante il tempo libero.	250	500	500 a persona	1000	1000 a persona
Cani e gatti Incidenti con animali domestici.	–	–	–	incl.	incl.
Protezione SOS a domicilio Organizzazione atta a eliminare una situazione di pericolo in caso di assenza da casa.	incl.	incl.	incl.	incl.	incl.
Centrale d'allarme	In caso di emergenza la centrale d'allarme è a disposizione della persona assicurata, che può usufruire di tale servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. In caso di imprevisti durante il viaggio è obbligatorio contattare la centrale d'allarme: +41 848 223 330 oppure +800 222 333 30.				

Pacchetto aggiuntivo Road Trip

Il pacchetto aggiuntivo è valido a titolo complementare alla protezione viaggio annuale attiva stipulata con la ERV.

La copertura assicurativa comprende unicamente le prestazioni e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Tuttavia, in ogni caso sono determinanti le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Somme massime d'assicurazione in CHF
Pacchetto aggiuntivo Road Trip	
Il pacchetto aggiuntivo Road Trip comprende due moduli assicurativi: il soccorso stradale per il proprio veicolo e l'assicurazione franchigia per veicoli noleggiati.	

Soccorso stradale	
Ambito d'applicazione	Europa, Svizzera inclusa
Durata dell'assicurazione	massimo 31 giorni
Franchigia per ciascun sinistro	nessuna franchigia
Persona assicurata	persone che vivono nella stessa economia domestica
Veicoli assicurati	autovetture, camper fino a 3,5 t, rimorchi, moto (elenco esaustivo) dal luogo di domicilio.
Costi di traino	400
Spese di stazionamento	300
Recupero del veicolo	2000
Spedizione dei pezzi di ricambio	incl.
Viaggio in treno fino al luogo in cui si trova il veicolo, se la persona assicurata lo recupera personalmente.	spese effettive/incl.

Assicurazione franchigia per veicoli a noleggio	
Ambito d'applicazione	in tutto il mondo
Durata dell'assicurazione	massimo 31 giorni, in base alla conferma di prenotazione o di locazione
Franchigia per ciascun sinistro	nessuna franchigia
Veicoli a noleggio assicurati	autovetture, motorhome, autocaravan, camper, pulmini attrezzati a camper, pulmini, moto, e-bike, case galleggianti (elenco esaustivo).
Franchigia per danni casco e da furto	10 000
In aggiunta ad altri servizi di soccorso stradale esistenti per i veicoli a noleggio	400

Prodotto individuale opzionale

Questo prodotto può essere sottoscritto con la ERV senza assicurazione di base. La copertura assicurativa comprende unicamente le prestazioni e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Tuttavia, in ogni caso.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Somme massime d'assicurazione in CHF
Assicurazione franchigia per veicoli a noleggio	
Ambito d'applicazione	in tutto il mondo
Durata dell'assicurazione	in base alla conferma di prenotazione o di locazione
Franchigia	nessuna franchigia
Persona assicurata/veicolo assicurato	autovetture, motorhome, autocaravan, camper, pulmini attrezzati a camper, pulmini e moto (elenco esaustivo).
Franchigia per danni casco e da furto	10 000

1 Disposizioni generali

1.1 Persone assicurate e stipulante

A Sono assicurate le persone indicate nella polizza.

B Lo stipulante corrisponde alla persona fisica o giuridica che ha concluso un contratto d'assicurazione con la ERV. L'assicurazione è valida

- se lo stipulante ha domicilio civile in Svizzera o nel Liechtenstein;
- se lo stipulante non ha domicilio civile in Svizzera o nel Liechtenstein e l'assicurazione ha una durata massima di quattro mesi. In tal caso, lo stipulante deve trovarsi in Svizzera o nel Liechtenstein al momento della stipula dell'assicurazione.

C Se viene stipulata un'assicurazione familiare, oltre allo stipulante sono assicurate le seguenti persone che convivono con lo stipulante nella stessa economia domestica: coniuge o partner convivente, genitori, nonni e figli. Sono inoltre assicurati i suoi figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica nonché i figli in vacanza e affiliati minorenni. Sono equiparati a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa con i loro eventuali figli.

1.2 Periodo di validità in caso di combinazione di prodotti diversi

Se si combinano più prodotti con periodi di assicurazione diversi, per ogni prodotto si applica separatamente il rispettivo periodo di assicurazione.

1.3 Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

- che si erano già verificati o che erano riconoscibili al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio; restano riservate le disposizioni di cui alle cifre 2.2 D, 3.2 C e 6.5 a);
- che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati accertati da un medico e attestati mediante certificato medico nel momento in cui si sono manifestati, o sono stati attestati mediante certificati medici

- ottenuti solo tramite consultazione telefonica;
- nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata;
- che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni della cifra 3.2 A e);
- legati a rapimenti;
- che sono la conseguenza di ordini delle autorità, con riserva delle disposizioni di cui alle cifre 9.3, 9.4, 8.2, 8.3 e 12;
- che si verificano in occasione della partecipazione a
 - competizioni, gare, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
 - gare o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o alla pratica di sport estremi,
 - escursioni in montagna o attività di trekking se prevedono pernottamenti a un'altezza superiore ai 4000 m s.l.m.,
 - spedizioni;
 - atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato, sono determinanti le classificazioni Suva in vigore;
- che si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre in corso di validità o se manca l'accompagnatore previsto dalla legge;
- che vengono causati da atti oppure omissioni intenzionali o gravemente colposi o che sono dovuti al mancato rispetto dell'obbligo di diligenza comunemente accettato;
- che sono causati dall'influsso di alcol, droghe, narcotici o farmaci;
- risultanti dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti o dal loro tentativo;
- causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
- che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;

- o) che sono la conseguenza di una pandemia, con riserva delle disposizioni di cui alla cifra 12.

1.4 Pretese nei confronti di terzi

- A Se la persona assicurata è stata risarcita da un terzo civilmente responsabile o dal suo assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV i suoi diritti di responsabilità fino a concorrenza dell'importo delle spese sostenute dalla ERV.
- B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In tal caso si applicano le disposizioni di legge sulla doppia assicurazione. In caso di prestazione, lo stipulante si impegna a rendere note e accessibili integralmente le coperture assicurative esistenti e autorizza la ERV a far valere eventuali diritti.
- C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.
- D Le disposizioni di cui alla cifra 1.4 A-C non sono applicabili alle prestazioni in capitale in caso di decesso o invalidità.

1.5 Altre disposizioni

- A Una volta verificatosi un sinistro, i diritti cadono in prescrizione dopo 5 anni.
- B Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede della ERV (Basilea).
- C Le prestazioni corrisposte ingiustamente dalla ERV devono essere rimborsate alla stessa entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.
- D Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- E Nel valutare se un viaggio in un determinato Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti esclusivamente le vigenti raccomandazioni o avvertenze di viaggio ufficiali delle autorità svizzere. Queste ultime sono in primo luogo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Le variazioni di indirizzo devono essere comunicate immediatamente alla ERV. In caso di impossibilità di recapito del contratto d'assicurazione o del conteggio dei premi, l'obbligo dell'assicuratore di erogare le prestazioni viene sospeso fino al pagamento completo del premio arretrato.
- G La persona assicurata è tenuta a informare senza indugio la ERV qualora venga meno uno stato che dà diritto ad agevolazioni. Altrimenti, l'assicuratore si riserva il diritto di ridurre le prestazioni in caso di sinistro.
- H Per le assicurazioni stipulate dopo l'inizio della prestazione di viaggio si applica un termine di carenza di 24 ore a tutte le prestazioni.
- I Di regola, la ERV eroga le prestazioni in CHF. Per la conversione delle valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.
- K Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, lo stipulante cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV la propria pretesa derivante dal contratto d'assicurazione.
- L La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.
- M I premi devono essere corrisposti entro la data indicata nella fattura. In caso di mancato pagamento dei premi entro la scadenza, ERV sollecita lo stipulante per iscritto, a spese di quest'ultimo, a effettuare il versamento nel giro di 14 giorni, pena la messa in mora. Se il contraente non ottempera alla diffida, l'obbligo di prestazione dell'ERV è sospeso per i sinistri verificatisi nel periodo che intercorre tra la data di scadenza della diffida e il saldo completo dei premi.

1.6 Obblighi in caso di sinistro

Le informazioni su come procedere in caso di sinistro sono disponibili su www.erv.ch/der/sinistre.

- A A chi rivolgersi
- in caso di sinistro, rivolgersi al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, n. di telefono +41 58 275 27 27, www.erv.ch/schaden, schaden@erv.ch,
 - in caso di emergenza, rivolgersi alla centrale d'allarme in servizio 24 ore su 24, al numero **+41 848 223 330** o al **numero verde +800 222 333 30**. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei festivi). La centrale d'allarme consiglierà la procedura più appropriata e organizzerà la necessaria assistenza.
- B La persona assicurata/avente diritto deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare il danno, nonché fornire qualsiasi informazione utile ai fini dell'accertamento del sinistro.
- C All'assicuratore
- vanno fornite tempestivamente le informazioni richieste,
 - vanno consegnati i documenti necessari e
 - vanno indicate le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o del conto postale).
- D In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi relativi al viaggio e seguirne le istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti degli assicuratori.
- E È necessario conservare tutti i documenti in copia originale e gli oggetti danneggiati, e metterli a disposizione su richiesta della ERV.
- #### 1.7 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro
- A In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.
- B L'obbligo di prestazione dell'assicuratore decade qualora ne conseguano danni per l'assicuratore e
- vengano rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false;

- vengano nascosti determinati fatti o
- gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra gli altri il verbale della polizia, il verbale di accertamento, la conferma e le ricevute) non vengano rispettati.

2 Spese di annullamento

2.1 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, le persone malate croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo e inizia con la stipula dell'assicurazione oppure, qualora sussista già una copertura assicurativa, con la prenotazione della prestazione di viaggio e termina con l'inizio della prestazione di viaggio assicurata (check-in, utilizzo del mezzo di trasporto prenotato ecc.).

2.2 Eventi assicurati

A La ERV accorda la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati, a condizione che ciò sia avvenuto dopo la stipula dell'assicurazione o la prenotazione della prestazione di viaggio:

- a) malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
- di una persona assicurata,
 - di un/a compagno/a di viaggio,
 - di una persona che non parte con la persona assicurata, ma è molto vicina a quest'ultima,
 - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata in loco sia indispensabile;
 - di un animale domestico (cane o gatto) di una persona assicurata, a condizione che sia stata stipulata la variante di prodotto Multi Trip Comfort. Le prestazioni per cani e gatti sono limitate a CHF 5000.–. **La detenzione commerciale di animali è esclusa;**
- b) sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) concernente l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata e le autorità svizzere hanno diramato un'avvertenza di viaggio ufficiale per la destinazione di viaggio;
- c) gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
- d) guasto o ritardo, entrambi dovuti a difetti tecnici o infortunio personale, dei mezzi di trasporto pubblici da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza (aeroporto, stazione, porto o banchina) nello Stato di domicilio;
- e) se nei 30 giorni precedenti la partenza
- la persona assicurata viene inaspettatamente assunta da un nuovo datore di lavoro con rapporto d'impiego a tempo indeterminato (sono escluse promozioni e simili) oppure
 - il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per motivi non imputabili alla persona assicurata.
- In tal caso le prestazioni, conformemente alla cifra 2.3 B, sono limitate a un massimo di CHF 10 000.– per evento e per persona o a CHF 20 000.– per evento e per famiglia;
- f) furto di biglietti, passaporto o carta d'identità: le prestazioni, conformemente alla cifra 2.3 B, sono limitate a un massimo di CHF 10 000.– per evento e per persona o a CHF 20 000.– per evento e per famiglia;
- g) gravidanza di una persona assicurata, se la data del viaggio di rientro cade oltre la 24a settimana di gravidanza oppure se per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto o se in relazione alla destinazione di viaggio è stata diramata un'avvertenza di viaggio ufficiale per le donne incinte. In tal caso le prestazioni, conformemente alla cifra 2.3 B, sono limitate a una somma d'assicurazione massima per evento e per famiglia.

B Se la persona che provoca l'annullamento a causa di un evento assicurato non è né consanguinea né parente acquisita della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti intraprendere il viaggio da sola.

C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'inizio della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere interrotta, definitivamente o provvisoriamente, oppure prolungata a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata (con riserva della cifra 2.1).

2.3 Prestazioni assicurate

A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento del viaggio/servizio prenotato. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

B Ai verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre le spese di annullamento effettivamente sostenute (escluse tasse di sicurezza e tasse aeroportuali). Nel complesso questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o alla somma assicurata. Spese amministrative eccessive o ripetute non sono coperte dall'assicurazione.

C Le prestazioni per le spese di annullamento derivanti da tutte le assicurazioni in corso presso la ERV sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA. La ERV rimborsa i costi aggiuntivi legati al ritardo dell'inizio del viaggio se, in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, non è possibile usufruire della prestazione di viaggio al momento previsto; questa prestazione può ammontare al massimo al prezzo del servizio prenotato o all'importo di CHF 3000.– per

persona. Se viene chiesto il rimborso dei costi supplementari, il diritto alle spese d'annullamento decade ai sensi della cifra 2.3 B.

D Le prestazioni nell'ambito della protezione per il tempo libero (escursioni giornaliere, corsi di perfezionamento, biglietti per concerti, abbonamenti sci, quota di iscrizione alla corsa cittadina ecc.) sono limitate per persona ed evento. Le prestazioni massime sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA;

2.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- se il fornitore di prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto annullarla per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
- se la malattia che ha portato all'annullamento rappresenta una complicazione o la conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già pianificati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione della prestazione di viaggio;
- se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e la persona assicurata non è guarita entro la data della partenza;
- in caso di annullamento in riferimento alla cifra 2.2 A a) senza relativa indicazione medica o se il certificato medico non è stato rilasciato nel momento in cui è stato possibile constatare per la prima volta che la persona in questione non era in grado di viaggiare o se il certificato medico è stato rilasciato solo in seguito a una consultazione telefonica;
- se un annullamento dovuto a una malattia psichica o a un disturbo psicosomatico
 - non può essere constatato e attestato da uno psichiatra il giorno dell'annullamento e,
 - non può essere giustificato da persone assunte come dipendenti presentando anche una conferma di assenza al 100% da parte del datore di lavoro per tutto il periodo dell'incapacità di viaggiare attestata dal medico.

2.5 In caso di sinistro

A Il centro prenotazioni (agenzia di viaggi, azienda di trasporti, locatore, ecc.) deve essere informato immediatamente dopo il verificarsi dell'evento.

B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:

- la conferma di prenotazione/fattura relativa alla prestazione di viaggio nonché le fatture attestanti l'annullamento o le spese post-viaggio sostenute (in originale),
- un certificato medico dettagliato, un attestato di morte oppure un altro documento ufficiale attestante il sinistro,
- la copia della polizza assicurativa.

3 Protezione SOS

3.1 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, le persone malate croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di validità stabilito nella polizza, fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

3.2 Eventi assicurati

A La ERV garantisce la copertura assicurativa qualora la persona assicurata debba annullare, interrompere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati:

- malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
 - di una persona assicurata,
 - di un/a compagno/a di viaggio,
 - di una persona che non parte con la persona assicurata, ma è molto vicina a quest'ultima,
 - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata in loco sia indispensabile;
 - di un animale domestico (cane o gatto) di una persona assicurata, a condizione che sia stata stipulata la variante di prodotto Multi Trip Comfort. Le prestazioni per cani e gatti sono limitate a CHF 2000.-. **La detenzione commerciale di animali è esclusa;**
- sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) concernente l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, rendendo quindi impossibile o irragionevole il proseguimento del viaggio o del soggiorno;
- gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
- guasto a un mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato a causa di un difetto tecnico, qualora non sia possibile proseguire la prestazione di viaggio come programmato. I ritardi o le deviazioni del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati guasti. Non sussiste alcun diritto per guasti o incidenti di veicoli privati utilizzati dalla persona assicurata per il viaggio in qualità di conducente o passeggero;
- eventi bellici o attacchi terroristici durante i 14 giorni successivi all'inizio di tali avvenimenti, a patto che la persona assicurata venga colta di sorpresa da questi all'estero.
- furto di biglietti, passaporto o carta d'identità: sono assicurate soltanto le prestazioni in base alla cifra 3.3 B h).

B Se la persona che determina l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio a causa di un evento assicurato non è consanguinea o parente acquisita della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti proseguire il viaggio da sola.

C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della

stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'inizio della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere interrotta, definitivamente o provvisoriamente, oppure prolungata a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata (con riserva della cifra 3.1).

3.3 Prestazioni assicurate

A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:

- le spese
 - relative al trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento,
 - relative a un trasporto d'urgenza assistito da personale medico fino all'ospedale indicato per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata.Soltanto i medici della ERV decideranno in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni;
- i costi delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie, qualora la persona assicurata sia scomparsa o debba essere portata in salvo. Le prestazioni massime sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA;
- l'organizzazione e i costi per l'adempimento delle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre, la ERV si farà carico delle spese di cremazione al di fuori del Paese di domicilio o dei costi supplementari necessari per il rispetto della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna presso l'ultimo luogo di residenza della persona assicurata;
- le spese necessarie per rientrare temporaneamente presso il luogo di domicilio fino a CHF 3000.- a persona (viaggio di andata e ritorno per al massimo 2 persone assicurate), a condizione che sia stato prenotato in anticipo un soggiorno di una durata prestabilita con relativo viaggio di ritorno;
- i costi aggiuntivi di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e del volo in classe economy in aereo;
- un anticipo spese rimborsabile fino a CHF 5000.- per persona se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio);
- la quota proporzionale delle spese relative alla prestazione di viaggio non fruita (escl. le spese relative al viaggio di ritorno inizialmente prenotato). Questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio o della somma d'assicurazione per le spese di annullamento stabilita nella polizza assicurativa e ammonta a un massimo di CHF 10 000.- a persona o, in caso di più persone assicurate, a CHF 20 000.- a prenotazione. Non è previsto alcun rimborso per gli alloggi non fruiti, nel caso in cui la ERV copra le spese di una sistemazione sostitutiva;
- oppure i costi supplementari relativi al proseguimento del viaggio, incl. le spese per alloggio, vitto e i costi delle comunicazioni con la centrale d'allarme (per al massimo 7 giorni) fino a concorrenza dell'importo di CHF 1500.- a persona o di CHF 1500.- se il viaggio prosegue con un'auto noleggiata, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano l'auto noleggiata;
- le spese di viaggio (volo in classe economy/hotel di classe media) fino a CHF 5000.- per persona per due persone molto vicine alla persona assicurata che gli facciano visita in caso di degenza ospedaliera all'estero per più di 7 giorni;
- l'organizzazione del blocco dei telefoni cellulari, delle carte di credito e delle carte cliente, ma non dei costi che ne derivano.

C Protezione SOS a domicilio La persona assicurata può farsi organizzare il tipo di assistenza desiderata tramite la centrale d'allarme (in servizio 24 ore su 24), chiamando il numero +41 848 223 330 oppure il numero gratuito +800 222 333 30, qualora durante un'assenza si accorga improvvisamente di una particolare situazione di pericolo o di emergenza a casa (p.es. porte o finestre aperte, fornelli elettrici accesi, animali domestici non accuditi). La ERV coprirà le spese necessarie per organizzare l'assistenza in questi casi, non però quelle necessarie per l'eliminazione delle situazioni di pericolo o di emergenza.

D Le prestazioni nell'ambito della protezione per il tempo libero (escursioni giornaliere, corsi di perfezionamento, biglietti per concerti, abbonamenti sci, quota di iscrizione alla corsa cittadina ecc.) sono limitate, in riferimento alla cifra 3.3 B g), per persona ed evento. Le prestazioni massime sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA;

E La decisione in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche delle prestazioni assicurate di cui sopra spetta alla ERV.

3.4 Esclusioni

A La persona assicurata è tenuta a richiedere le prestazioni di cui alla cifra 3.3 tramite la centrale d'allarme e a farle approvare preventivamente dalla stessa o dalla ERV. **In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.- a persona ed evento.**

B È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- se il fornitore di prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) modifica o annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto modificarla o annullarla per motivi oggettivi; ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
- se l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio relativi alla cifra 3.2 A a) sono avvenuti senza relativa indicazione medica (ad es. in caso di cure mediche adeguate in loco) o se sul posto non è stato consultato un medico;
- se la malattia che ha portato all'interruzione, definitiva o temporanea, oppure al prolungamento del viaggio, rappresenta una conseguenza o una complicazione di un trattamento medico o di un'operazione già pianificati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione o prima dell'inizio della prestazione di viaggio.

3.5 In caso di sinistro

- A Per poter usufruire delle prestazioni di ERV, al verificarsi di un evento assicurato è necessario informarne immediatamente la centrale d'allarme o ERV.
- B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- la conferma della prenotazione (in copia o in originale);
 - un certificato medico riportante la diagnosi, attestati ufficiali, l'attestato di decesso, ricevute, fatture relative ai costi supplementari sostenuti assicurati, biglietti di viaggio e/o verbali della polizia (in originale);
 - la copia della polizza assicurativa.

4 Ritardo volo (perdita della coincidenza)

4.1 Ambito di applicazione, periodo di validità

Ad eccezione del Paese di domicilio, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo durante il periodo di validità indicato sulla polizza, fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

4.2 Prestazione ed evento assicurato

Se si perde la coincidenza tra due voli a causa di un ritardo di almeno 3 ore esclusivamente per colpa della compagnia aerea del primo volo, la ERV copre, in complemento alle prestazioni della compagnia aerea, le spese aggiuntive (albergo, nuova prenotazione, collegamenti telefonici) necessarie per il proseguimento del viaggio. Questa prestazione è limitata alla somma assicurata e ammonta al massimo a CHF 1000.– per persona.

4.3 Esclusioni

Le prestazioni sono escluse se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

4.4 In caso di sinistro

- A Per far valere il diritto alle prestazioni di ERV, l'evento deve essere notificato per iscritto subito dopo il rientro in Svizzera.
- B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- un documento comprovante il ritardo della società di trasporti aerei,
 - una conferma del risarcimento versato dalla compagnia aerea,
 - la conferma della prenotazione,
 - le ricevute originali dei costi aggiuntivi sostenuti.

5 Bagagli

5.1 Ambito d'applicazione, periodo di validità, disposizioni speciali (obblighi di comportamento in viaggio)

- A La copertura assicurativa è valida per il periodo di validità stabilito nella polizza, fin quando e ogni volta che gli oggetti assicurati si trovano fuori dall'abitazione abituale della persona assicurata.
- B Gli oggetti preziosi, quando non vengono indossati o utilizzati, devono:
- essere consegnati per la custodia a una struttura ricettiva o a un guardaroba custodito oppure
 - essere riposti in un luogo a parte munito di apposita serratura, all'interno di una stanza chiusa a chiave e non accessibile a chiunque. Borse di qualsiasi genere, beauty-case, ventiquattrore o portagioie non sono considerati contenitori sufficientemente sicuri.
- C È obbligatorio osservare e seguire i consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) relativi alla destinazione del viaggio, in particolare quelli inerenti alla criminalità in loco e alle relative misure precauzionali.

5.2 Oggetti assicurati

- A Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate (che vivono nella stessa economia domestica) portano con sé durante il viaggio per esigenze personali.
- B Per quanto riguarda attrezzature sportive, sedie a rotelle e passeggini, la copertura assicurativa si applica esclusivamente durante il trasporto con i mezzi pubblici e fintanto che questi oggetti sono sotto la custodia dell'impresa di trasporti.
- C Gli ausili necessari dal punto di vista medico devono essere portati sempre con sé. Fanno eccezione gli oggetti che durante il trasporto con i mezzi pubblici devono essere necessariamente consegnati alla custodia dell'impresa di trasporti.

5.3 Oggetti non assicurati

Non sono assicurati:

- contanti, biglietti (di viaggio), titoli, software, metalli preziosi, atti e documenti di qualsiasi genere, pietre preziose e perle, oggetti utilizzati per scopi professionali, oggetti di valore artistico o da collezione, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e aerei, accessori compresi per ciascuno di essi;
- oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale;
- ausili medici che sono stati consegnati volontariamente alla custodia dell'impresa di trasporti affinché vengano trasportati.

5.4 Eventi assicurati

- A L'assicurazione copre:
- furto, furto con scasso, rapina,
 - danneggiamento, distruzione,
 - perdita definitiva durante il trasporto effettuato con un mezzo di trasporto pubblico, a condizione che il bagaglio sia stato consegnato alla custodia del vettore affinché venisse trasportato,
 - consegna ritardata (almeno 6 ore) effettuata con un mezzo di trasporto pubblico.
- B La copertura assicurativa sussiste se l'evento si è verificato all'interno di un campeggio ufficiale.

5.5 Prestazioni assicurate

- A La ERV indennizza:

- in caso di danno totale o perdita definitiva di oggetti assicurati, il loro valore corrente. Per valore corrente si intende il prezzo al momento dell'acquisto dell'oggetto dedotta la diminuzione del valore di almeno il 10% l'anno a partire dalla data d'acquisto, complessivamente però al massimo il 50%;
 - in caso di danno parziale, i costi di riparazione, tuttavia non oltre il valore corrente;
 - per la totalità degli oggetti di valore, il loro valore corrente o al massimo il 50% della somma d'assicurazione;
 - per occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle, il loro valore corrente o al massimo il 20% della somma d'assicurazione;
 - le spese per la nuova emissione/realizzazione, in caso di furto o perdita definitiva di passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, licenze di circolazione e di altri documenti simili nonché di chiavi;
 - in caso di furto o perdita definitiva di carte di credito e telefoni cellulari, l'organizzazione (ma non i costi) del blocco;
 - in caso di consegna ritardata del bagaglio con un mezzo di trasporto pubblico, le spese per gli acquisti assolutamente necessari fino a CHF 1000.– a persona e fino a un massimo di CHF 4000.– per viaggio o per famiglia. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di domicilio non si ha diritto ad alcun indennizzo.
- B La somma d'assicurazione definisce l'importo totale massimo di tutte le prestazioni per sinistri verificatisi nel periodo di durata dell'assicurazione.
- C Le prestazioni per i bagagli derivanti da tutte le assicurazioni in essere stipulate con la ERV sono limitate per ogni viaggio a CHF 2000 per persona individuale o a CHF 4000.– per famiglia.

5.6 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- per sinistri dovuti a usura, deperimento, agenti atmosferici, imballaggi o qualità degli oggetti carenti o deteriori;
- per sinistri in seguito ad abbandono, spostamento, perdita, caduta o colpa della persona assicurata;
- per oggetti che vengono lasciati in un luogo accessibile a tutti, al di fuori della sfera d'influenza della persona assicurata, anche solo per breve tempo;
- per oggetti per i quali non è stata adottata una soluzione commisurata al loro valore in termini di custodia;
- per furto di oggetti da un veicolo, una barca o una tenda non chiusi o non chiusi a chiave e/o assenza di segni di effrazione visibili;
- per oggetti di valore lasciati in un veicolo, su una barca o in una tenda o consegnati a un'impresa di trasporti affinché vengano trasportati, e fintanto che questi oggetti sono sotto la custodia di tale impresa;
- per oggetti lasciati su o in veicoli, barche o tende durante la notte (dalle 22 alle 6).

5.7 In caso di sinistro

- A La persona assicurata è tenuta
- in caso di furto o rapina, a richiedere entro 24 ore al posto di polizia più vicino un'indagine ufficiale o a far verbalizzare l'accaduto (verbale della polizia, denuncia di smarrimento del biglietto aereo, ecc.)
 - in caso di danneggiamento, consegna ritardata o smarrimento durante il trasporto del bagaglio, a richiedere immediatamente all'ufficio responsabile (direzioni dell'hotel, responsabile di viaggio, azienda trasporti, ecc.) il rilascio di un verbale di constatazione che confermi cause, circostanze ed entità del danno, presentando già la domanda di risarcimento,
 - a informare per iscritto ERV, non appena rientrata dal viaggio, motivando le proprie richieste.
- B A ERV devono essere presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- l'originale dell'attestato di constatazione (verbale della polizia, notifica di smarrimento del biglietto aereo, ecc.),
 - l'originale della conferma, le ricevute e le conferme d'acquisto,
 - la copia della polizza assicurativa.
- C Gli oggetti danneggiati devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'ERV.

6 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo

6.1 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

L'assicurazione è valida esclusivamente per le persone che hanno stabilito il proprio domicilio civile o che soggiornano abitualmente in Svizzera e non hanno ancora raggiunto l'80° anno di età. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per il periodo stabilito nella polizza assicurativa. Su richiesta della ERV e a spese della persona assicurata, quest'ultima è tenuta a sottoporsi in qualsiasi momento a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.

6.2 Prestazioni ed eventi assicurati

- A In caso di malattia o infortunio, la ERV si fa carico delle spese sostenute all'estero fino alla somma assicurata, per un massimo di CHF 1 000 000.– a persona
- cure necessarie dal punto di vista medico (incl. farmaci), che vengono prescritte o eseguite da medici/chiropratici abilitati;
 - degenze ospedaliere prescritte dal medico (incl. spese di vitto) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici;
 - acquisto iniziale, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico;
 - spese di salvataggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico fino al più vicino ospedale idoneo al trattamento, per un massimo del 10% della somma d'assicurazione.
- B La ERV rimborsa le spese in base alla tariffa della cassa malati con validità regionale in caso di trattamento ambulatoriale o di ricovero ospedaliero nel reparto comune.

- C Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurato in questione.
- D **Tutte le prestazioni vengono erogate a integrazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari.**

6.3 Garanzia di copertura dei costi

Nel caso di trattamenti particolarmente costosi, nell'ambito di questa assicurazione la ERV concede garanzie di copertura dei costi (direttamente all'ospedale) per tutte le degenze ospedaliere, con riserva delle disposizioni indicate alla cifra 6.2 D. La ERV non fornisce invece garanzie di copertura dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, medicinali e farmacisti).

6.4 Infortuni non assicurati

- gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
- gli infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili o apparecchi volanti;

6.5 Malattie non assicurate

- esami di controllo generali o controlli di routine;
- sintomi, malattie e relative conseguenze o complicazioni già presenti all'inizio della copertura assicurativa;
- malattie derivanti da misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (p. es. vaccinazioni, trattamenti radianti), a meno che queste non siano rese necessarie in seguito a una malattia assicurata;
- patologie dentali o mandibolari;
- conseguenze di misure contraccettive o abortive;
- gravidezza o parto nonché relative complicazioni;
- gli stati di affaticamento o esaurimento, i disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

6.6 Altre esclusioni

- Prestazioni concernenti malattie o infortuni (incl. i sintomi, le relative conseguenze o complicazioni) esistenti già al momento dell'inizio dell'assicurazione o del viaggio oppure che avrebbero potuto essere diagnosticate – ipoteticamente – da un medico in occasione di una visita. Fa eccezione l'aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salute dovuto a una malattia cronica;
- deduzioni o franchigie delle assicurazioni sociali svizzere;
- epidemie e pandemie (con riserva della cifra 12.9);
- partecipazione a scioperi, disordini o dimostrazioni di qualsiasi genere;
- prestazioni concernenti trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata nel Paese estero appositamente per tale scopo;
- trattamenti non eseguiti secondo metodi scientifici comprovati per efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 e 33 LAMal).
- riduzioni delle prestazioni effettuate da altre compagnie di assicurazione.

6.7 In caso di sinistro

- A In caso di infortunio o malattia è necessario ricorrere il più presto possibile alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
- B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- un certificato medico dettagliato;
 - le fatture delle spese per il medico, i medicinali e l'ospedale nonché le spese per le prescrizioni mediche;
 - i conteggi di altre assicurazioni tenute a fornire prestazioni;
 - la copia della polizza assicurativa.
- C Su richiesta di ERV, la persona assicurata deve sottoporsi in qualsiasi momento a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia, a spese della compagnia stessa.

7 Protezione insolvenza di compagnie aeree e fornitori di servizi

7.1 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

L'assicurazione è valida in tutto il mondo per tutte le prenotazioni di (elenco esautivo): voli di linea, navi da crociera e traghetti, viaggi ferroviari, auto a noleggio, guide turistiche, hotel, appartamenti di villeggiatura, taxi, impianti sportivi, eventi sportivi e attrezzatura sportiva (di seguito denominati «fornitori di servizi»). L'assicurazione inizia con il pagamento completo della prestazione di viaggio ed è valida fino al termine della stessa.

7.2 Eventi assicurati

La ERV fornisce la copertura assicurativa se la persona assicurata non può usufruire della prestazione di viaggio prenotata o continuare ad usufruirne in seguito all'insolvenza di un fornitore di servizi. Per insolvenza di un fornitore di servizi s'intende il fatto di non essere in grado di far fronte ai pagamenti, il deposito del bilancio, il fallimento o la sospensione dell'attività per motivi finanziari da parte di un fornitore di servizi, indipendentemente dalla durata di tale situazione.

7.3 Prestazioni assicurate

- A Qualora una persona assicurata non possa usufruire della prestazione di viaggio, la ERV si fa carico dell'organizzazione e dei costi del trasferimento della prenotazione a un altro fornitore di servizi fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni originariamente prenotate e pagate al fornitore di servizi fallito, esclusi tuttavia i costi amministrativi e le tasse, fino alla somma assicurata, al massimo CHF 2000.– per persona.
- B In caso di sinistro durante il viaggio, la ERV si fa carico dei costi del viaggio di ritorno/del proseguimento del viaggio della persona assicurata. Per il viaggio di ritorno da Paesi confinanti il diritto si limita a un biglietto ferroviario di 1ª classe a

condizione che il viaggio di ritorno in treno fino all'aeroporto di provenienza duri, in base all'orario ufficiale, meno di 6 ore. Per viaggi più lunghi si ha diritto a un volo di ritorno in classe economy fino all'aeroporto di provenienza. Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata e ammontano al massimo a CHF 2000.– per persona. Qualora l'evento assicurato durante il viaggio non riguardi il volo di ritorno, bensì un volo per proseguire il viaggio/una tappa intermedia verso un'ulteriore destinazione, la ERV si fa carico, su richiesta della persona assicurata, dei costi di un volo per proseguire il viaggio/una tappa intermedia, a condizione che tali costi non superino quelli del viaggio diretto di ritorno a casa. Se si sceglie di proseguire il viaggio, la prestazione relativa al volo di ritorno (a casa) decade. Si può usufruire di una prestazione una sola volta per viaggio, indipendentemente dal fatto che si scelga l'opzione di rientro diretto o del proseguimento del viaggio.

- C **Qualora più persone assicurate siano coinvolte nello stesso evento assicurato, gli indennizzi che la ERV dovrà pagare sono limitati ad un importo massimo di CHF 1 milione. Qualora le pretese superino tale importo, le prestazioni verranno ripartite in modo proporzionale.**

7.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- qualora la prenotazione della prestazione di viaggio sia avvenuta dopo l'annuncio del primo caso di insolvenza del fornitore di servizi;
- qualora il tour operator, la ERV o la centrale d'allarme non abbiano autorizzato preventivamente l'erogazione delle prestazioni di cui alla cifra 7.3;
- per i voli prenotati tramite organizzatori terzi (pacchetti forfait e charter);
- per il fallimento del tour operator o dell'intermediario incaricato dell'organizzazione della prestazione di viaggio.

7.5 In caso di sinistro

- A Per poter usufruire delle prestazioni di ERV, al verificarsi di un evento assicurato è necessario informarne immediatamente l'operatore turistico, la centrale d'allarme o ERV.
- B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- la conferma di prenotazione/fattura relativa alla prestazione di viaggio nonché le fatture attestanti l'annullamento o le spese post-viaggio sostenute (in originale),
 - un documento attestante ufficialmente il fallimento,
 - la copia della polizza assicurativa.

8 Eventi vulcanici e naturali

8.1 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

L'assicurazione è valida in tutto il mondo ed entra in vigore con il pagamento completo della prestazione di viaggio. Indipendentemente dalla data di prenotazione, la copertura assicurativa è valida per gli ultimi 28 giorni prima della partenza, fino alla fine della prestazione di viaggio prenotata.

8.2 Eventi assicurati

La ERV accorda la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata o di continuare a usufruirne in seguito a un evento naturale, a condizione che quest'ultimo si sia verificato dopo la stipula dell'assicurazione.

8.3 Prestazioni assicurate

- A Le prestazioni complessive della ERV sono limitate alla somma assicurata e ammontano al massimo a CHF 2000.– per evento e persona.
- B Qualora una persona assicurata non possa usufruire della prestazione di viaggio, la ERV si fa carico
- dell'organizzazione e dei costi della nuova prenotazione
 - o delle spese di annullamento effettive (in ogni caso sono escluse le spese di gestione e le tasse).
- C In caso di sinistro durante il viaggio, la ERV si fa carico
- dei costi aggiuntivi di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e del volo in classe economy in aereo
 - o delle spese supplementari per il proseguimento del viaggio, compreso il soggiorno, il vitto e le spese di comunicazione (per al massimo 7 giorni) fino a un importo massimo di CHF 1500.– per persona.
- D Qualora più persone assicurate siano coinvolte nello stesso evento assicurato, gli indennizzi che la ERV dovrà pagare sono limitati ad un importo massimo di CHF 1 milione. Qualora le pretese superino tale importo, le prestazioni verranno ripartite in modo proporzionale.

8.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni qualora il tour operator, la ERV o la centrale d'allarme non abbiano autorizzato preventivamente l'erogazione delle prestazioni di cui alla cifra 8.3.

8.5 In caso di sinistro

- A Per poter usufruire delle prestazioni di ERV, al verificarsi di un evento assicurato è necessario informarne immediatamente l'operatore turistico, la centrale d'allarme o ERV.
- B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- la conferma di prenotazione/fattura relativa alla prestazione di viaggio nonché le fatture attestanti l'annullamento o le spese post-viaggio sostenute (in originale),
 - un documento attestante l'accaduto o un altro documento ufficiale,
 - la copia della polizza assicurativa.

9 Protezione giuridica viaggi

La protezione giuridica secondo le disposizioni seguenti viene fornita in collaborazione con Coop Protezione Giuridica SA (di seguito denominata «CPG»). Coop Protezione Giuridica SA è l'assicuratrice e si impegna ad erogare le prestazioni assicurate nell'ambito delle condizioni seguenti.

9.1 Ambito di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per il periodo stabilito nella polizza assicurativa.

9.2 Prestazioni assicurate

CPG accorda esclusivamente le seguenti prestazioni:

- A La salvaguardia degli interessi dell'assicurato tramite il Servizio giuridico di CPG.
- B La copertura fino a un massimo di CHF 250 000.– (o CHF 50 000.– al di fuori dell'Europa)
- degli onorari degli avvocati incaricati;
 - degli onorari degli esperti incaricati;
 - delle spese giudiziarie e procedurali a carico della persona assicurata;
 - delle indennità processuali a favore della controparte;
 - dei costi del recupero crediti delle indennità spettanti alla persona assicurata;
 - del pagamento delle cauzioni da versare in sede penale onde evitare una detenzione preventiva fino ad un massimo di CHF 100 000.– (o CHF 50 000.– al di fuori dell'Europa) per ogni evento. Questa prestazione viene versata in anticipo e in seguito dovrà essere rimborsata a CPG.
- C Non vengono pagati:
- multe, pene pecuniarie e convenzionali;
 - risarcimento danni e riparazione morale;
 - costi a carico di terzi responsabili.
- Le spese penali o civili riconosciute a favore della persona assicurata devono essere cedute a Coop.

9.3 Caratteristiche assicurate

La persona assicurata beneficia della protezione giuridica in qualità di:

- conducente e detentore di un veicolo di proprietà, oppure di locatario di un veicolo a motore appartenente a terzi; inoltre, sono assicurate le controversie derivanti dalla riparazione del proprio veicolo;
- sportivo, pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto;
- affittuario di un alloggio di villeggiatura;
- partecipante a un corso presso una scuola straniera;
- contraente di un contratto di viaggio;
- vittima di un crimine.

9.4 Casi di protezione giuridica assicurati

- A Risarcimento danni
Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale nei confronti dell'autore o della sua assicurazione responsabilità civile.
- B Diritto assicurativo
Controversie con un'assicurazione, una cassa malati o una cassa pensioni in relazione alle prerogative menzionate alla cifra 9.3.
- C Procedimenti penali e amministrativi
Difesa in un procedimento presso la competente autorità penale o amministrativa in conseguenza ad un'infrazione colposa della legislazione straniera. In caso di imputazione per un delitto intenzionale la copertura dei costi avverrà solo ad assoluzione avvenuta.
- D Diritto contrattuale
Controversie risultanti dai seguenti contratti secondo il codice delle obbligazioni (elenco esaustivo):
- noleggio di un veicolo a motore, di attrezzatura sportiva o per hobby non motorizzata oppure affitto di un alloggio di villeggiatura;
 - contratto di trasporto o spedizione concernente il trasporto di bagagli;
 - contratto di viaggio, se il foro competente è in Svizzera ed è applicabile il diritto svizzero;
 - contratto scolastico, se il foro competente è in Svizzera ed è applicabile il diritto svizzero.

9.5 Esclusioni

Non viene concessa alcuna protezione giuridica per:

- i casi e le prerogative che non risultano espressamente menzionati;
- i casi verificatisi prima dell'avvenuta stipula dell'assicurazione; la data determinante per stabilire l'inizio del caso di protezione giuridica è la data dell'evento, altrimenti della violazione dell'obbligo contrattuale;
- le controversie fra persone assicurate nonché con CPG e i relativi organi o incaricati;
- i casi relativi a mere procedure di incasso di crediti nonché per i casi in relazione a crediti ceduti;
- la difesa da richieste di risarcimento danni e il recupero di danni puramente economici (non in relazione a lesioni corporali o danni materiali);
- i casi in relazione al riottenimento della licenza di condurre;
- le controversie con un valore della causa inferiore ai CHF 300.–.

9.6 Sinistro

- A Notifica di un caso di protezione giuridica
Se richiesto, CPG deve essere immediatamente informata per iscritto o in altra forma testuale al verificarsi di un caso di protezione giuridica.
La persona assicurata deve offrire a CPG il proprio supporto in relazione all'elaborazione del caso di protezione giuridica, conferirle le procure e fornirle le informazioni necessarie e inoltrarle senza indugio le comunicazioni e i documenti che le vengono trasmessi, in particolar modo se provenienti dalle autorità.
In caso di violazione colposa di tali obblighi, CPG è autorizzata a ridurre le sue prestazioni di un importo pari all'ammontare dei costi supplementari. In caso di violazione grave di tali obblighi, la compagnia può rifiutarsi di erogare le prestazioni.

- B Trattamento di un caso di protezione giuridica
Prima consultazione con la persona assicurata, CPG adotta le misure necessarie atte a tutelare gli interessi della persona stessa.
Nel caso in cui si renda necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o in caso di conflitti di interessi, la persona assicurata può proporre uno o più di sua scelta. Ove CPG non accettasse questa scelta, la persona assicurata può proporre altri tre avvocati non appartenenti allo stesso studio. CPG deve accettare uno di questi tre legali proposti. Prima di incaricare l'avvocato, la persona assicurata deve richiedere a CPG il consenso e la garanzia relativa alla copertura dei costi. Se la persona assicurata dovesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà farsi carico dei costi derivanti da tale cambiamento.
- C Procedura in caso di divergenze d'opinione
In caso di divergenze d'opinione su come procedere ai fini del disbrigo della pratica, in particolare per i casi in cui Coop giudica minime le probabilità di raggiungere un accordo, la persona assicurata ha la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto, la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni sull'arbitrato previste dal Codice di procedura civile svizzero (CPC).
Se l'assicurato desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa da CPG, la stessa provvederà a rimborsargli le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.
- D Comunicazioni
Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla sede principale di Coop Protezione Giuridica SA, Viale Stazione 31, 6500 Bellinzona, telefono +41 91 825 81 80, info.it@cooprecht.ch, oppure a una delle sue agenzie.

10 Incidente aereo

In caso di incidente aereo la somma d'assicurazione è fissa.

10.1 Ambito di applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di validità stabilito nella polizza (si applica inoltre la cifra 10.5 A), fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

10.2 Eventi assicurati

- A Sono coperti gli infortuni che la persona assicurata subisce durante il legittimo utilizzo, in qualità di passeggero, di un aeromobile pubblico, dato in concessione. Sono assicurati anche gli infortuni occorsi durante le operazioni di imbarco e sbarco, il funzionamento a terra dell'aeroplano, il lancio con paracadute di salvataggio o in conseguenza di atterraggio di emergenza.
- B Non sono assicurati gli eventi connessi con vettori aerei soggetti a un divieto operativo (p. es. nell'UE).

10.3 Prestazioni assicurate

- A In caso di decesso della persona assicurata/avente diritto a seguito di un incidente aereo o delle conseguenze di un incidente aereo entro i 5 anni successivi, la ERV paga la somma concordata alle persone aventi diritto inseriti nella polizza oppure, se non ve ne sono, agli eredi legali; sono esclusi le autorità fiscali e i creditori della massa ereditaria. Eventuali indennità d'invalidità già percepite in base al presente contratto saranno dedotte dalla somma in caso di decesso.
- B In caso di invalidità pari al 100%, diagnosticata da un medico come conseguenza di un infortunio assicurato al più tardi entro 5 anni dalla data dell'infortunio, la ERV versa il capitale concordato (fino a un massimo di CHF 100 000.–) e, in caso di invalidità parziale, una percentuale corrispondente (fino a un massimo di CHF 100 000.–).
- Il grado d'invalidità è calcolato in base alla tabella delle menomazioni dell'integrità ai sensi dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF), nonché delle ulteriori tabelle della Suva.
 - La completa incapacità funzionale di arti od organi equivale alla loro perdita.
 - In caso di perdita o di incapacità funzionale parziale, si applica un grado d'invalidità proporzionalmente inferiore.
 - In caso di perdita o di incapacità funzionale contemporanea di più parti del corpo, le rispettive percentuali vengono sommate; tuttavia il grado d'invalidità non può superare il 100%.
 - Per i casi non elencati nelle tabelle della OAINF e/o della Suva, il grado di invalidità viene determinato sulla base di un accertamento medico in conformità a tali tabelle, tenendo conto della situazione della persona assicurata.
 - Se già prima dell'infortunio determinate parti del corpo erano totalmente o parzialmente mutilate oppure soggette a incapacità funzionale, se ne terrà conto al momento dell'accertamento del grado d'invalidità, deducendo il grado d'invalidità preesistente stabilito in base ai criteri menzionati in precedenza.

10.4 Limiti delle prestazioni

La ERV corrisponde:

- in caso di decesso
 - ai figli assicurati, che al momento dell'infortunio non avevano ancora compiuto il 16° anno di età, al massimo CHF 10 000.–;
 - alle persone assicurate, che al momento dell'infortunio avevano già compiuto 65 anni, metà della somma d'assicurazione concordata;
- in caso d'invalidità
 - ai figli assicurati, che al momento dell'infortunio non avevano ancora compiuto il 16° anno di età, al massimo CHF 200 000.–;
 - alle persone assicurate che al momento dell'infortunio avevano già compiuto 65 anni, una rendita vitalizia al posto del capitale. In caso di invalidità pari al 100%, questa rendita annuale ammonta a CHF 83.– ogni 1000.– CHF di capitale d'invalidità (classificazione secondo il grado d'invalidità in base alla cifra 10.3 B);
- per tutte le assicurazioni infortuni stipulate con la società (inclusa quella per incidente aereo) per persona complessivamente e al massimo

- 200 000 CHF in caso di decesso,
- 200 000 CHF in caso di invalidità.

Se più persone assicurate subiscono un infortunio in seguito allo stesso sinistro, le indennità della ERV sono limitate all'importo massimo di 15 milioni di CHF in caso di decesso e di invalidità. Se le pretese superano questo importo, la somma sarà divisa in maniera proporzionale.

10.5 Dirottamenti aerei, atti di violenza a bordo o eventi bellici

- A** In caso di eventi bellici o terroristici, l'assicurazione mantiene la propria validità oltre la scadenza contrattuale concordata per un periodo di un anno dal momento del dirottamento, del salto con il paracadute o dell'atterraggio di emergenza. Questa estensione della copertura vale soltanto a condizione che la persona assicurata possa dimostrare di non essere stata coinvolta attivamente negli eventi in questione, né come autrice né come istigatrice.
- B** Dirottamenti aerei
L'assicurazione copre gli infortuni che si verificano durante la privazione della libertà in seguito a un dirottamento dell'aeromobile utilizzato, durante una permanenza non volontaria in seguito a un salto con il paracadute per mettersi in salvo o a un atterraggio di emergenza, nonché durante il successivo viaggio di ritorno diretto della persona assicurata alla volta del luogo di domicilio o durante il successivo viaggio verso la destinazione originaria.
- C** Atti di violenza a bordo
Sono assicurati gli infortuni che si verificano in relazione ad eventi bellici o terroristici:
- a) a bordo dell'aeromobile assicurato, a condizione che l'infortunio sia causato da persone che si trovano a bordo o da sostanze pericolose introdotte di nascosto nell'aeromobile;
 - b) durante la privazione della libertà in seguito a un dirottamento dell'aeromobile utilizzato, durante una permanenza non volontaria in seguito a un salto con il paracadute per mettersi in salvo o a un atterraggio di emergenza, nonché durante il successivo viaggio di ritorno diretto alla volta del luogo di domicilio o durante il successivo viaggio verso la destinazione originaria.
- D** Eventi bellici
In caso di evento bellico
- che coinvolge la Svizzera o uno dei Paesi confinanti;
 - tra singoli Paesi del Regno Unito, gli Stati dell'ex Unione Sovietica, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica Popolare Cinese o tra uno di questi Paesi e uno Stato europeo,
- la copertura assicurativa cessa 48 ore dopo l'inizio delle ostilità. Tuttavia se la privazione della libertà, il salto con il paracadute o l'atterraggio di emergenza sono già avvenuti, la copertura assicurativa cessa soltanto dopo un anno.

10.6 Esclusioni

Non sono assicurati:

- a) gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
 - b) gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
 - c) gli infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili o apparecchi volanti;
 - d) gli infortuni occorsi alla persona assicurata quale passeggero di un velivolo.
- Questa esclusione si riferisce esclusivamente alle cifre 10.3 e 10.4.

11 Indennità secondo esame per soggiorno linguistico

Tale copertura è valida solo a condizione che sia stata stipulata la variante di prodotto Multi Trip Comfort.

In caso di esito negativo dell'esame finale o del test per l'acquisizione del certificato desiderato, la persona assicurata ottiene un buono equivalente alla tassa per l'esame da sostenere, comunque fino a un massimo di CHF 1000.–, per ripetere un esame equivalente una seconda volta entro un anno dall'esito del primo esame, presso un istituto riconosciuto a livello internazionale. Se durante il periodo d'assicurazione si effettuano esami a più livelli, la prestazione della ERV si riferisce esclusivamente al primo livello.

A tal proposito, è necessario:

- aver superato un test di ingresso o di valutazione che consenta l'ammissione al corso/all'esame.
- documentare la frequenza regolare delle lezioni secondo il piano di studi, compreso lo svolgimento dei compiti a casa.

11.1 In caso di sinistro

Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni all'ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la centrale d'allarme o l'ERV.

I seguenti documenti devono, tra le altre cose, essere presentati all'ERV:

- Conferma di prenotazione del corso frequentato
- Risultato dell'esame
- Polizza assicurativa

12 COVID-19

12.1 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

In aggiunta alle disposizioni relative alle «Spese di annullamento», alla «Protezione SOS» e alle «Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo», si applicano le prestazioni e gli eventi assicurati di seguito indicati concernenti il COVID-19.

La protezione vale in tutto il mondo e inizia con la stipula dell'assicurazione o, in presenza di una copertura assicurativa esistente, con la prenotazione della prestazione di viaggio e termina con il viaggio di rientro.

Base COVID-19

La protezione annuale comprende la copertura base COVID-19 come di seguito indicato:

12.2 Eventi assicurati in aggiunta alle spese di annullamento (cifra 2.2)

La ERV garantisce la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non possa fruire della prestazione di viaggio prenotata in seguito all'evento sottoelencato:

- a) malattia grave e imprevedibile da COVID-19;
- b) isolamento o quarantena disposti da un'autorità sanitaria se la persona assicurata o la persona che viaggia con quest'ultima è risultata positiva al test PCR o in caso di sospetta infezione delle suddette persone.

12.3 Eventi assicurati in aggiunta alla Protezione SOS (cifra 3.2)

La ERV garantisce la copertura assicurativa qualora la persona assicurata debba annullare, interrompere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati:

- a) malattia grave e imprevedibile da COVID-19;
- b) isolamento o quarantena disposti da un'autorità sanitaria se la persona assicurata o la persona che viaggia con quest'ultima è risultata positiva al test PCR o in caso di sospetta infezione delle suddette persone;
- c) quarantena disposta dall'autorità svizzera competente al ritorno in Svizzera, se tale provvedimento si applica inaspettatamente alla persona assicurata durante il viaggio. In tal caso sono assicurate solo le prestazioni conformemente alle cifre 12.4 a) e b).

12.4 Prestazioni assicurate in aggiunta alla Protezione SOS (cifra 3.3)

Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:

- a) i costi aggiuntivi di un viaggio di ritorno non programmato sulla basedel biglietto ferroviario di prima classe e del volo in classe economy in aereo;
- b) la quota proporzionale delle spese relative alla prestazione di viaggio non fruita (escl. le spese relative al viaggio di ritorno inizialmente prenotato). Questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio o della somma d'assicurazione per le spese di annullamento stabilita nella polizza assicurativa e ammonta a un massimo di CHF 10 000.– a persona o, in caso di più persone assicurate, a CHF 20 000.– a prenotazione.
- c) un buono per un viaggio sostitutivo, se la persona assicurata viene rimpatriata da una centrale d'allarme o di emergenza ufficialmente riconosciuta in seguito a malattia da COVID-19. Questa prestazione è limitata al prezzo originario del viaggio e ammonta a un massimo di CHF 20 000.–; in tal caso decade la prestazione conformemente alla cifra 12.4 b).

12.5 Esclusioni in aggiunta alla Protezione SOS (cifra 3.4)

Non sono assicurate le prestazioni se l'obbligo di quarantena vigeva già al momento della partenza.

Complemento COVID-19

Con la sottoscrizione di Multi Trip Comfort è inclusa anche la seguente copertura:

12.6 Eventi assicurati in aggiunta alle spese di annullamento (cifra 12.2)

La ERV garantisce la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non possa fruire della prestazione di viaggio prenotata in seguito all'evento sottoelencato:

- dopo la prenotazione della prestazione di viaggio, nella destinazione del viaggio viene inaspettatamente imposto l'obbligo di vaccinazione e la persona assicurata non può farsi vaccinare o non può farlo per tempo per indisponibilità di appuntamenti oppure per motivi di salute.

12.7 Esclusioni in aggiunta alle spese di annullamento (cifra 2.3)

Non sono assicurate le prestazioni se, in alternativa alla vaccinazione, per il viaggio sarebbe possibile la presentazione di un test PRC negativo o la quarantena.

12.8 Prestazioni assicurate in aggiunta alla Protezione SOS (cifra 12.4)

Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:

- a) le spese supplementari relative al proseguimento del viaggio, incluse le spese per alloggio, vitto e i costi delle comunicazioni con la centrale d'allarme fino a concorrenza dell'importo di CHF 25 000.– a persona o CHF 60 000.– a famiglia;
- b) le spese supplementari per un viaggio di rientro non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e della classe del volo di rientro originariamente prenotato;
- c) un buono per un viaggio sostitutivo, se la persona assicurata viene rimpatriata da una centrale d'allarme o di emergenza ufficialmente riconosciuta in seguito a malattia da COVID-19. Questa prestazione è limitata al prezzo originario del viaggio e ammonta a un massimo di CHF 25 000.–; in tal caso decade la prestazione conformemente alla cifra 12.4 b).

12.9 Eventi e prestazioni assicurati relativi alle spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo (cifra 6.2)

A In caso di malattia da COVID-19, la ERV copre le spese sostenute all'estero fino a un massimo di CHF 1 000 000.– a persona e CHF 1 500 000.– a famiglia, come segue:

- cure necessarie dal punto di vista medico (incl. farmaci), che vengono prescritte o eseguite da medici/chiropratici abilitati;
- degenze ospedaliere prescritte dal medico (incl. spese di vitto) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici.

B Tutte le prestazioni vengono erogate in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal).

13 Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati/Pacchetto aggiuntivo Road Trip

L'assicurazione franchigia per veicoli noleggiati può essere stipulata come parte del pacchetto aggiuntivo Road Trip o come singola copertura (cifra 13.1-13.5).

13.1 Estensione dell'assicurazione, ambito d'applicazione, periodo di validità (Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati)

Si tratta di un'assicurazione con esclusione della franchigia per i veicoli a noleggio e copre il veicolo a motore noleggiato dallo stipulante. La copertura assicurativa e la durata dell'assicurazione sono riportate nella tabella riassuntiva delle presenti CGA. L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

13.2 Veicoli assicurati (Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati)

Sono assicurati i veicoli regolarmente immatricolati, noleggiati e guidati da una persona assicurata. I veicoli assicurati sono riportati nella tabella riassuntiva delle presenti CGA.

13.3 Eventi assicurati (Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati)

Per eventi assicurati si intendono i danni al veicolo noleggiato (escl. inventario) coperti da una polizza assicurativa casco o furto già stipulata.

13.4 Prestazioni assicurate (Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati)

- A Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV si fa carico delle spese di riparazione sostenute, per un importo massimo pari alla franchigia addebitata dall'assicurazione del veicolo noleggiato. Sono escluse eventuali spese conseguenti, fra cui perdita del bonus, aumento del premio o perdita del canone di noleggio.
- B L'entità della prestazione assicurativa è stabilita in funzione della rispettiva franchigia ed è limitata a un massimo di CHF 10 000.– per contratto di noleggio. Se è stato stipulato il pacchetto aggiuntivo Road Trip, sono assicurati inoltre i danni agli pneumatici fino a un massimo di CHF 1 000.–.
- C In caso di guasto a veicoli noleggiati per il trasporto di persone, la ERV si fa carico, in via sussidiaria, delle spese (ma non per l'organizzazione) per il traino e la riparazione fino a concorrenza di CHF 400.– (inclusi i piccoli pezzi di ricambio che il soccorritore porta con sé e che sono indispensabili per la rimessa in funzione del veicolo, escluse le spese per altro materiale). Non sono riscalate le spese per i lavori eseguiti nelle officine e per i pezzi di ricambio. Tale prestazione, conformemente alla cifra 13.4 C, è assicurata solo previa sottoscrizione del pacchetto supplementare Road Trip.

13.5 Esclusioni (Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati)

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- se l'assicurazione casco o furto contesta il sinistro;
- in caso di sinistri per i quali l'assicurazione del fornitore del servizio non prevede una franchigia;
- in caso di sinistri in relazione a una violazione contrattuale nei confronti dell'autonoleggio;
- in caso di sinistri causati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del tasso alcolemico massimo consentito [per mille] stabilito dalla legge del rispettivo Paese) o sotto l'effetto di droghe o medicinali;
- in caso di danni materiali alla coppa dell'olio o agli pneumatici. Se è stato sottoscritto il pacchetto aggiuntivo Road Trip, i danni materiali agli pneumatici sono coperti (conformemente alla cifra 13.4 B);
- in caso di danni dovuti alla perdita o al danneggiamento della chiave dell'auto;
- in caso di sinistri che si verificano su strade non pubbliche, vie di trasporto su acqua non pubbliche, strade o vie di trasporto su acqua non ufficiali o piste di gara;
- se il veicolo assicurato è stato utilizzato per il trasporto commerciale di persone o per il car sharing commerciale.

13.6 Soccorso stradale/Pacchetto aggiuntivo Road Trip

Il soccorso stradale è stipulabile solo nell'ambito del pacchetto aggiuntivo Road Trip.

13.7 Ambito di applicazione, periodo di validità (Soccorso stradale)

La copertura assicurativa è valida in Europa, Svizzera inclusa, per il periodo di validità indicato sulla polizza assicurativa. Il periodo di validità esatto è riportato nella tabella riassuntiva delle presenti CGA.

13.8 Persone e veicoli assicurati (Soccorso stradale)

L'assicurazione copre l'automobile o il camper utilizzati dalle persone assicurate che vivono nella stessa economia domestica, a patto che il peso complessivo del veicolo non superi i 3500 kg, nonché le moto. Sono assicurati anche i rimorchi immatricolati per la circolazione insieme al veicolo trainante conformemente alle disposizioni legali.

13.9 Prestazioni ed eventi assicurati (Soccorso stradale)

- A La ERV si fa carico delle seguenti spese se il veicolo utilizzato dalla persona assicurata partendo dal suo luogo di domicilio in Europa è coinvolto in un incidente stradale, presenta un guasto o viene rubato:
- il traino e la riparazione fino a concorrenza di CHF 400.– (inclusi i piccoli pezzi di ricambio che il soccorritore porta con sé e che sono indispensabili per la rimessa in funzione del veicolo, escluse le spese per altro materiale). Non sono riscalate le spese per i lavori eseguiti nelle officine e per i pezzi di ricambio;
 - le spese di posteggio fino a un importo di CHF 300.–;
 - il recupero del veicolo a motore fino a CHF 2000.–;
 - la spedizione di pezzi di ricambio, se gli stessi non sono reperibili in loco;
 - una perizia fino a concorrenza di un importo di CHF 200.– se la fattura delle spese di riparazione non dovesse sembrare attendibile;
 - le spese ai sensi della cifra 3.3 B h) per il proseguimento del viaggio ovvero per il ritorno al luogo di domicilio (incl. noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria), se per motivi impellenti, di cui si devono fornire le prove,

non si può aspettare fino a quando la riparazione del veicolo sarà stata effettuata;

- il recupero del veicolo, organizzato dalla ERV, se:
 - non può essere riparato entro 48 ore;
 - il veicolo rubato viene rintracciato solo dopo 48 ore;
 - la persona assicurata in seguito all'evento assicurato deve viaggiare con un altro mezzo di trasporto e deve abbandonare il proprio veicolo o se la persona assicurata si ammalata, si ferisce o decede e nessuna delle altre persone partecipanti al viaggio è in possesso di una licenza di condurre valida; per essere coperte, queste spese devono ammontare al massimo al valore corrente del veicolo che deve essere recuperato;
 - il costo del viaggio in treno fino al luogo in cui si trova il veicolo a motore, se la persona assicurata lo recupera personalmente;
 - i dazi doganali relativi al veicolo, qualora non possa essere riportato nel Paese di domicilio della persona assicurata in seguito a un danno totale o al furto del veicolo stesso.
- B In caso di spese di riparazione molto elevate all'estero, la ERV mette inoltre a disposizione della persona assicurata un anticipo spese fino a concorrenza di CHF 2000.–. Questo deve essere rimborsato entro 30 giorni dal rientro presso il luogo di domicilio.

13.10 Esclusioni (Soccorso stradale)

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- se la centrale d'allarme o la ERV non hanno dato preventivamente il consenso all'erogazione delle suddette prestazioni per i servizi di soccorso stradale;
- se i lavori di manutenzione effettuati sul veicolo si sono rivelati carenti oppure se all'inizio del viaggio esistevano o avrebbero potuto essere constatati dei problemi/difetti;
- per i veicoli con targa professionale;
- se il veicolo è stato guidato da una persona assicurata senza il consenso del proprietario;
- se il veicolo assicurato è stato utilizzato per il trasporto commerciale di persone o per il car sharing o il noleggio commerciali;
- in caso di sinistri che si verificano su strade non pubbliche, strade non ufficiali o piste di gara.

13.11 In caso di sinistro (Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati)

- Contattare immediatamente la società di autonoleggio
- Contattare la polizia se necessario e verbalizzare il caso o richiedere un'inchiesta ufficiale.
- Chiedere alla società di autonoleggio di redigere un rapporto sui danni al momento della restituzione del veicolo.
- Saldare autonomamente eventuali franchigie direttamente in loco.
- I seguenti documenti devono, tra le altre cose, essere presentati all'ERV:
 - Contratto di noleggio veicolo
 - Ricevuta relativa al pagamento della cauzione (ricevuta dell'autonoleggio o conferma d'addebito carta di credito);
 - Registrazione dei fatti (rapporto di polizia, verbale dell'incidente, ecc.)
 - Conteggio finale della società di autonoleggio
 - Conteggio tramite la franchigia fatturata
 - Polizza assicurativa

13.12 In caso di sinistro (Soccorso stradale)

- Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni all'ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la centrale d'allarme.
- I seguenti documenti devono, tra le altre cose, essere presentati all'ERV:
 - Registrazione dei fatti (rapporto di polizia, verbale dell'incidente, ecc.)
 - Ricevute e fatture
 - Polizza assicurativa

14 Glossario

A Attrezzature sportive

Per attrezzature sportive si intendono tutti gli oggetti necessari alla pratica di un'attività sportiva (biciclette ed e-bike, sci, tavole da snowboard, fucili da caccia, attrezzature per immersioni subacquee e da golf, racchette, tavole da SUP, ecc.), accessori compresi.

Ausili medici

Si considerano ausili medici tutti gli oggetti indispensabili ai fini di un trattamento o di un esame (sedie a rotelle, protesi, apparecchi per la terapia respiratoria, medicinali soggetti a prescrizione medica, occhiali da vista, lenti a contatto, ecc.).

D Disordini di qualsiasi tipo

Atti di violenza diretti contro persone o cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

E Epidemia

Un'epidemia è una malattia con un'incidenza superiore alla media a livello locale e di durata limitata nel tempo.

Estero

Non sono considerati Paesi esteri la Svizzera e la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente.

Europa

Nell'ambito di applicazione Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo e le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, le Azzorre, Madeira, le Svalbard e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è formato dalla catena montuosa degli

Urali e dai seguenti Stati: Azerbaigian, Armenia e Georgia, anch'essi appartenenti all'ambito di applicazione «Europa».

Evento naturale

Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico legato alla natura. L'evento scatenante il danno è quindi innescato da processi geologici o meteorologici.

I Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Isolamento/quarantena

L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

L Luogo di domicilio/Stato di domicilio

Lo Stato di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna abitualmente oppure in cui aveva domicilio civile prima dell'inizio del soggiorno assicurato.

M Malattia

Per malattia si intende qualsiasi compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda una visita medica o un trattamento medico oppure che comporti un'incapacità lavorativa.

Mezzi di trasporto pubblici/velivoli

I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblici quelli operanti nell'ambito di giri turistici/voli panoramici, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

N Negligenza grave

Chiunque violi un elementare obbligo precauzionale, la cui osservanza è imposta a qualsiasi persona ragionevole che si trovi nella stessa situazione, commette una negligenza grave.

O Oggetti di valore

Per oggetti di valore si intendono, tra le altre cose, gioielli contenenti o realizzati con metalli preziosi, orologi, notebook/laptop con relativi accessori, hardware, attrezzature fotografiche, cinematografiche e audio con relativi accessori. Sono considerati inoltre di valore tutti gli oggetti che presentano un valore a nuovo superiore a CHF 2000.–.

Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità si intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale, nazionale o estera (p.es. detenzione, divieto di ingresso o di uscita, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, lockdown). Tale ordine ha carattere obbligatorio.

P Pandemia

Per pandemia si intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

Persone assicurate

Le persone assicurate sono coloro che vengono menzionati nella polizza o nel giustificativo di pagamento o il gruppo di persone descritto nella polizza. Sono beneficiarie della copertura assicurativa e allo stesso tempo possono essere stipulanti.

Prestazione di viaggio

Per prestazioni di viaggio si intendono, per esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un trasferimento in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera in hotel, di un appartamento per le vacanze, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

R Rapina

Furto effettuato ricorrendo all'uso o a minacce di violenza.

S Sospetto

Il sospetto di aver contratto una determinata malattia infettiva sussiste a seguito di un contatto ravvicinato con una persona che è risultata positiva al test per quella determinata malattia infettiva.

Spedizione

Per spedizione si intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000 m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come ai Poli, ai deserti del Gobi o del Sahara, alla foresta vergine della regione amazzonica o in Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

Spese di annullamento

Se la persona che intraprende il viaggio recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato. Tale persona può tuttavia richiedere un adeguato indennizzo. L'importo dell'indennizzo è determinato dal prezzo del viaggio al netto del valore delle spese risparmiate dal tour operator, nonché di ciò che egli può ottenere utilizzando i servizi in questione per altri scopi.

Sport estremi

Esercizio di discipline sportive fuori del comune, durante il quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico. Sono determinanti, tra l'altro, le classificazioni Suva in vigore.

Stipulante

Lo stipulante è la persona che ha sottoscritto un contratto d'assicurazione con la ERV.

Svizzera

L'ambito d'applicazione «Svizzera» comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

T Terrorismo

Per terrorismo si intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza è teso a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure a esercitare una determinata influenza su un governo o su istituzioni statali.